

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale. C. 3113 Nesci (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione. Parere favorevole</i>)	69
Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie. C. 259 e abb.-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	69
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	71
Sull'ordine dei lavori	70
AVVERTENZA	70

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 9 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 13.20.

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale.

C. 3113 Nesci.

(Parere alla I Commissione).

(*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto.

Giuseppe GUERINI (PD), *relatore*, propone di esprimere sul provvedimento in titolo parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta del relatore.

Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.

C. 259 e abb.-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

(Parere alla XII Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 7 febbraio scorso.

Franco VAZIO (PD), *relatore*, presenta e illustra una proposta di parere favorevole sul provvedimento in titolo (*vedi allegato*).

Andrea COLLETTI (M5S) manifesta perplessità in ordine alla circostanza che

nella proposta di parere del relatore non si faccia menzione alcuna dell'articolo 6, relativo alla responsabilità penale degli esercenti le professioni sanitarie, in quanto lo stesso presenta, a suo avviso, rilevanti profili di criticità sul piano tecnico-giuridico.

Franco VAZIO (PD), *relatore*, fa notare come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere sul provvedimento nel suo complesso, ivi comprese le disposizioni di cui all'articolo 6, cui ha testé fatto riferimento il collega Colletti.

Andrea COLLETTI (M5S) ribadisce le sue perplessità in ordine al fatto che nella proposta di parere illustrata dal relatore non si dia conto di tutte le disposizioni di interesse della Commissione giustizia, tra le quali segnala, in particolare, oltre a quelle di cui all'articolo 6, quelle di cui agli articoli 8 e 11, riguardanti, rispettivamente, il procedimento di consulenza tecnica preventiva e l'estensione della garanzia assicurativa. Nel richiamare l'attenzione sulla circostanza che molte delle norme contenute nel provvedimento, tra cui segnatamente quelle in materia di prescrizione, saranno certamente foriere di dubbi interpretativi in sede di applicazione, ritiene che la proposta di parere del relatore, sulla quale preannuncia comunque il suo voto contrario, sia carente sotto molteplici aspetti, che avrebbero meritato, a suo giudizio, un adeguato approfondimento.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nel replicare al collega Colletti, evidenzia come la Commissione sia chiamata ad esprimersi sul complessivo impianto del provvedimento, sul quale il relatore si è soffermato compiutamente nella seduta di ieri. Quanto alla proposta di parere testé illustrata, osserva come sia nella facoltà dello stesso relatore evidenziare maggiormente alcuni aspetti rispetto ad altri. In riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 6, rammenta come le stesse siano state modificate dall'altro ramo del Parlamento, al fine di recepire le condizioni

apposte al parere espresso dalla Commissione giustizia del Senato.

Franco VAZIO (PD), *relatore*, nel concordare con quanto osservato dalla presidente, ribadisce come la sua proposta di parere riguardi il provvedimento nel suo complesso, rappresentando i rilievi contenuti nelle premesse un eventuale strumento di ausilio ai fini della successiva interpretazione delle norme in esso contenute.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta del relatore (*vedi allegato*).

Sull'ordine dei lavori.

Donatella FERRANTI, *presidente*, in riferimento alla proposta di legge Ermini C. 4130, recante « Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, concernenti i delitti di truffa e di convenzione di persona incapace commessi in danno di persone ultrasessantacinquenni », fa presente che, nel corso della prossima settimana, avrà inizio l'attività conoscitiva della Commissione.

Quanto alla proposta di legge Fiano C. 3343, recante l'introduzione dell'articolo 293-*bis* del codice penale, concernente il reato di propaganda del regime fascista e nazifascista, informa che l'Associazione Nazionale Magistrati ha comunicato che trasmetterà una memoria scritta. Fa presente, inoltre, che, come preannunciato nella seduta di ieri, un contributo scritto è stato richiesto anche agli altri soggetti invitati a partecipare alle audizioni.

La seduta termina alle 13.30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione delle disposizioni legislative in materia di adozioni ed affido.

ALLEGATO

Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie. C. 259 e abb.-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

PARERE APPROVATO

La Commissione Giustizia,

esaminato il testo unificato C. 259 e abb.-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato;

osservato che il provvedimento affronta i temi della sicurezza delle cure e del rischio sanitario nonché della responsabilità dell'esercente la professione sanitaria e della struttura sanitaria e socio-sanitaria pubblica o privata in cui questi opera contemperando il diritto dei medici e dei sanitari di essere responsabili esclusivamente degli errori professionali effettivamente commessi con quello dei pazienti di essere tempestivamente risarciti degli errori dei quali sono vittime;

condivisa la scelta effettuata dalla Camera e confermata dal Senato all'articolo 7 di configurare la responsabilità civile degli esercenti la professione sanitaria come responsabilità extracontrattuale, prevedendo la natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria o socio-sanitaria pubblica o privata in relazione alle condotte dolose o colpose degli esercenti la professione sanitaria dei quali la struttura si avvale nell'adempimento della propria obbligazione;

ritenuto che l'eccezione prevista dal Senato al comma 3 dell'articolo 7, secondo cui l'esercente la professione sanitaria è responsabile contrattualmente (anziché in via extracontrattuale) nel caso in cui abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente, si

riferisce al caso in cui sia stato stipulato dal professionista uno specifico contratto con il paziente;

preso atto del dibattito svoltosi in Commissione sulle modifiche apportate dal Senato e sottolineato che, come per ogni caso in cui nell'ordinamento sia introdotta una nuova disciplina normativa, spetta alla giurisprudenza applicare le nuove norme tenendo conto del contesto normativo nelle quali queste vanno ad inserirsi, per cui le preoccupazioni emerse da tale dibattito possono essere superate in via interpretativa senza, quindi, richiedere una modifica del testo, che determinerebbe un nuovo passaggio presso l'altro ramo del Parlamento e quindi un ulteriore ritardo nell'approvazione di una legge attesa sia dagli operatori del settore che dai cittadini, che non sono efficacemente tutelati dalla normativa vigente;

rilevato che all'articolo 15, sulla disciplina sulla nomina dei consulenti tecnici d'ufficio in ambito civile e dei periti in ambito penale, il Senato ha introdotto il comma 4, diretto a prevedere l'inapplicabilità ai componenti del collegio della disciplina dei compensi di cui all'articolo 53 del Testo Unico in materia di spese di giustizia, secondo cui, quando l'incarico è stato conferito ad un collegio di ausiliari, il compenso globale è determinato sulla base di quello spettante al singolo, aumentato del 40 per cento;

rilevato che l'inapplicabilità del predetto articolo 53 nei confronti esclusivamente dei consulenti tecnici d'ufficio e dei

periti nominati nei giudizi di responsabilità sanitaria determina una decurtazione del compenso di costoro, che è resa ancora più pesante dalla circostanza che tale compenso è determinato sulla base del Decreto del Ministro della Giustizia del 30 maggio 2002, recante l'adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale, che a distanza di circa quindici anni non è stato ancora aggiornato, nonostante i moniti della Corte Costituzionale;

ritenuto che la limitazione dei compensi dei consulenti tecnici d'ufficio e dei periti in materia di responsabilità sanitaria ridurrà sensibilmente la platea dei professionisti ai quali il giudice potrà rivolgersi per conferire l'incarico di consulente o di perito, venendosi così a determinare una disparità, che potrebbe incidere negativamente sull'accertamento giudiziale dei fatti, rispetto alle consulenze di parte, che potranno naturalmente es-

sere conferite senza alcuna limitazione dei compensi;

ritenuto che tale rischio possa essere superato in via amministrativa, modificando il già richiamato decreto del Ministro della Giustizia del 30 maggio del 2002 attraverso l'introduzione di una voce specifica nel caso di consulenze tecniche collegiali in campo sanitario per casi complessi, con tariffe orientate secondo i valori di mercato e con una forbice ampia tra un minimo e un massimo, in modo da consentire al magistrato di commisurare l'onorario da corrispondere al collegio in base alla complessità della prestazione;

auspicato che il Governo si impegni, anche a seguito dell'accoglimento di ordine del giorno che potrebbe essere presentato in occasione dell'esame in Assemblea del provvedimento, di modificare nei termini sopra riportati e in tempi brevi il predetto decreto ministeriale;

esprime

PARERE FAVOREVOLE